

**ASSOCIAZIONE CULTURALE “ART AND WOMEN’S RIGHTS”  
STATUTO ASSOCIATIVO**

- Art. 1.** E' costituita l'Associazione Culturale "Art and Women's Rights", il cui acronimo ufficiale sarà "A.W.R.". Essa è una libera Associazione di fatto, apatica, aconfessionale e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.
- Art. 2.** L'Associazione "Art and Women's Rights" persegue i seguenti scopi:
- promuovere a livello mondiale l'acquisizione dei diritti delle donne, affinché esse possano finalmente assurgere pienamente alla dignità di essere umano senza più alcuna distinzione di sesso, in particolar modo nei Paesi dove tali diritti sono maggiormente trascurati o negati, ma anche su qualsiasi altro territorio nazionale, Italia compresa, nei casi nei quali ciò sia necessario per una civile parità fra i sessi;
  - tutelare i diritti delle donne nei Paesi dove essi siano già a buoni livelli di considerazione, nonché in quegli Stati dove tali diritti stiano già avendo una crescita, affinché essi diventino sempre più capillarmente diffusi ed acquisiti all'interno della popolazione, nonché per assicurare che, ad una proclamazione teorica di tali diritti, corrisponda nella popolazione un'effettiva pratica civile e nella giurisprudenza una regolamentazione e penalizzazione reale nei confronti di coloro che vi si oppongono, li neghino o contravvengano ad essi;
  - tutelare sul territorio, ovunque sia possibile e necessario nel Pianeta, la salute mentale e fisica delle donne che abbiano subito qualsiasi forma di discriminazione o violenza.
- Art. 3.** L'Associazione “Art and Women's Rights”, per il raggiungimento dei propri fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- attività culturali ed artistiche stanziali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, spettacoli teatrali, mostre artistiche di qualunque tipo, concorsi per opere artistiche dedicate agli argomenti previsti nello statuto;
  - attività culturali ed artistiche a distanza: impiego di Internet per la realizzazione di forum specializzati, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, mostre artistiche di qualunque tipo, concorsi per opere artistiche dedicate agli argomenti previsti nello statuto;
  - attività di formazione stanziale ed a distanza: corsi di aggiornamento teorico/pratici per operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
  - attività editoriale in forma cartacea o elettronica: pubblicazione di atti di convegni o di seminari, di brochures ed opuscoli informativi, di libri, di testi di formazione, nonché dello stato di avanzamento e dei risultati degli studi e delle ricerche compiute;
  - attività stanziale di intervento: supporto e collaborazione con sportelli di ascolto, supporto e collaborazione con consultori diagnostici, clinici e/o psicologici, supporto e collaborazioni con altre associazioni, enti o strutture di qualsiasi tipo per il perseguimento dei fini associativi, impiego diretto di personale specializzato volontario per la tutela psicologica e fisica delle donne.
- Art. 4.** L'Associazione “Art and Women's Rights” è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
  - soci straordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione. Hanno carattere peculiare e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
  - soci sostenitori: persone o enti che paghino, per tutta la permanenza del vincolo associativo, una quota annuale superiore di almeno il 50% rispetto a quella stabilita dal Consiglio Direttivo. Soci sostenitori possono *anche* essere Sponsor dell'Associazione “Art and Women's Rights”, limitatamente nell'ambito dell'organizzazione di singoli eventi.
- La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

- Art. 5.** L'ammissione dei soci ordinari o sostenitori è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata dal Presidente e da almeno un altro socio membro del Consiglio Direttivo.
- Art. 6.** Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
- Art. 7.** Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
- Art. 8.** Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- beni, immobili e mobili;
  - contributi;
  - donazioni e lasciti;
  - rimborsi;
  - attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  - ogni altro tipo di entrate.
- I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
- Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
- E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- Art. 9.** L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
- Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
- Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
- Art. 10.** Gli organi dell'Associazione sono:
- l'assemblea dei soci;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente del Consiglio Direttivo;
  - il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
  - il Segretario Generale del Consiglio Direttivo
- Art. 11.** L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
- In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
- L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
- La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.
- Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.
- Art. 12.** L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo ed il Consiglio Amministrativo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

- Art. 13.** – Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5 (cinque) anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
- Art. 14.** Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione "Art and Women's Rights". Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:
- il presidente;
  - da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
  - richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
- Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
  - formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
  - elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  - elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
  - stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.
- Art. 15.** Il presidente dura in carica 5 (cinque) anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. I soci fondatori fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo, con la carica di consiglieri anche nel caso in cui non vengano eletti nello stesso.
- Art. 16.** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
- Art. 17.** Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
- Art. 18.** Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

Roma lì 21 ottobre 2013

I Soci Fondatori:

Dott. Leonardo Borgese \_\_\_\_\_

Sig.ra Samah Haouet \_\_\_\_\_